

(N. 1037-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1950
(V. Stampato N. 465)*

d'iniziativa del Deputato MERLONI Raffaele

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1951

Aggregazione della frazione di Montenero al comune di Castel del Piano
in provincia di Grosseto

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Com'è noto, l'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale dispone che le frazioni di un Comune possono chiedere di esserne staccate e di venire aggregate ad un altro Comune promovendo, con una speciale procedura amministrativa prevista dall'articolo stesso nonchè da quello che lo precede e da quello che lo segue, un decreto del Capo dello Stato.

È anche noto che gli articoli 117 e 133 della Costituzione attribuiscono alle Regioni il modificare le circoscrizioni comunali.

È infine noto che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, varie circoscrizioni di Comuni sono state modificate — non funzionando ancora le Regioni (salvo quelle a statuto speciale, delle quali non è qui il caso di occuparci) — sia con leggi sia con decreti del Capo dello Stato.

2. Il 4 aprile 1949 l'onorevole Merloni presentava alla Camera dei deputati una proposta di legge tendente ad aggregare al Comune di Castel del Piano (Grosseto) la frazione di Montenero, che attualmente fa parte del comune di Cinigiano.

Il proponente affermava che Montenero distava più da Cinigiano che da Castel del Piano ed aveva con quest'ultima, anche per la maggiore sua importanza, più intensi rapporti.

Narrava che anticamente Montenero era Comune autonomo e che aveva perduta l'autonomia nel secolo XVIII per venir aggregata prima a Castel del Piano, poi a Cinigiano.

Aggiungeva che, da allora, gli abitanti di Montenero avevan sempre desiderato che la loro frazione fosse staccata da Cinigiano ed aggregata a Castel del Piano; ma che vari tentativi in questo senso non eran riusciti. Era fallito, fra l'altro, un tentativo compiuto alla fine del secolo scorso. Ed eran poi falliti altri tentativi compiuti dopo la fine della prima guerra mondiale: precisamente nel 1926 e nel 1938.

3. Defèrito l'esame e l'approvazione della proposta Merloni alla prima Commissione della Camera, questa la esaminava il 22 maggio 1950.

Non sorgevano opposizioni sul merito; ma veniva prospettata una delicata questione di competenza. Si rilevava infatti che, essendo ancora vigente l'articolo 34 della legge comunale e provinciale (v. paragr. 1), i passaggi di frazioni da un Comune all'altro dovevan trovare il « loro sfogo naturale » in sede amministrativa, senza aggravarsi « il Parlamento con materie che sono estranee alla sua competenza ».

Il proponente onorevole Merloni replicava che, per Montenero, una pratica amministrativa era stata iniziata fin dal 1947, ma non era stato su di essa provveduto: e che perciò si era indotto ad agire in sede legislativa.

4. A conclusione della discussione, la Commissione approvava la proposta di legge, ma anche approvava il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dell'interno,

in occasione dell'approvazione della proposta di legge del deputato Merloni per l'aggregazione della frazione di Montenero al comune di Castel del Piano;

ritenuto che a norma dell'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, tali passaggi di frazione dall'uno all'altro Comune sono di competenza del potere esecutivo;

ritenuto che l'atteggiamento assunto dal Parlamento con la ripetuta costituzione di nuovi Comuni ed anche dal Governo con vari provvedimenti adottati con decreto presidenziale in materia di circoscrizioni comunali di-

mostra che l'articolo 133, capoverso, della Costituzione della Repubblica va interpretato nel senso che la competenza dell'ente Regione sulla materia sorgerà solo con la costituzione dell'ente stesso;

fa voto che, quanto meno per le variazioni di territorio di Comuni, il Ministero dell'interno provveda alla sollecita istruzione e definizione delle pratiche pendenti sulle domande delle popolazioni interessate ».

5. Dopo ciò la proposta Merloni veniva trasmessa al Senato. Attribuita alla prima Commissione, questa l'esaminava in sede referente, nella seduta del 28 febbraio 1951.

Il sottoscritto, che in precedenza era stato incaricato di riferire, dichiarava essere sua opinione che — per criteri di sana economia nel funzionamento dei pubblici poteri — quando la legge disciplina una materia stabilendo per le relative istruttorie e determinazioni la competenza anzitutto di organi amministrativi e poi addirittura del Capo dello Stato, non convenga al legislatore interloquire ulteriormente su quella materia con provvedimenti singoli spettanti ormai ad altri organi.

Questo per più ragioni.

È, anzitutto, buona prassi che ciascun organo agisca, di regola, nel proprio campo: non conviene quindi che gli organi del potere legislativo, dopo avere assegnato un campo ad altri organi, invadano poi quel campo con propri provvedimenti.

In secondo luogo, qualora il potere legislativo ciò facesse, esso — se pur teoricamente userebbe di un proprio primato che non ha limiti, salva la Costituzione — finirebbe praticamente col contraddire a leggi generali, e quindi anche a sè stesso, dicendo e disdicendo.

È, in terzo luogo, inopportuno che, in tempi nei quali il legislativo è oberato di lavoro, esso si gravi di problemi che la legge già attribuisce ad altri organi. E tanto più ciò è inopportuno quando detti problemi sieno tali che, per venir adeguamente studiati e risolti, richiederebbero istruttoria minuziosa e più confacente ad organi amministrativi che ad organi legislativi: così, per esempio, in tema di accertamento della convenienza che una frazione faccia parte di un Comune piuttosto che di un altro.

Per queste ragioni di carattere preliminare il sottoscritto si dichiarò contrario all'appro-

vazione della proposta Merloni ritenendo deprecabile che si ricorra al potere legislativo per passaggi di frazioni da un Comune all'altro e per consimili oggetti che le vigenti leggi attribuiscono alla competenza di altri organi.

6. A queste dichiarazioni del sottoscritto seguì una discussione dalla quale emerse — dopo che il rappresentante del Governo si dichiarò favorevole alla proposta Merloni — che prevaleva nella Commissione l'opinione favorevole all'approvazione di tale proposta.

Venne peraltro proposto dal senatore Riccio il seguente ordine del giorno:

«La prima Commissione permanente del Senato, nel deliberare di proporre all'approvazione dell'assemblea il disegno di legge n. 1037 già approvato dalla Camera dei deputati, e ciò per le ragioni fatte presenti nella specie dell'onorevole Sottosegretario rappresentante il Governo, dichiara di ritenere che i provvedimenti riguardanti semplice distacco di frazioni da un Comune ad un altro debbano rimanere nella competenza dell'esecutivo».

Quest'ordine del giorno fu approvato; e fu anche approvato che la Commissione riferisse al Senato in senso favorevole alla proposta Merloni.

Il sottoscritto, naturalmente, declinò l'incarico di riferire in tal senso; ma fu da tutti invitato, per le particolarissime caratteristiche del caso a mantenere, in deroga alla prassi, l'incarico di riferire esponendo obiettivamente al Senato come si erano svolti i lavori della Commissione.

Poichè, di fronte alle cortesi insistenze dei colleghi, sarebbe stata, pel sottoscritto, scortesia ostinarsi in un rifiuto, egli finì con l'assumersi l'ineconsueto incarico che gli veniva conferito.

E perciò si onora oggi riferire al Senato che la prima Commissione del Senato si dichiarò, in maggioranza, favorevole all'accoglimento della proposta Merloni.

7. Per completezza, il sottoscritto deve anche ricordare che qualche tempo dopo, e precisamente nella seduta del 13 aprile 1951, il Senato approvò, in materia di circoscrizioni comunali, il seguente ordine del giorno proposto dal senatore Boeri e da altri:

«Il Senato, in coerenza ai voti con cui sospese, il 6 marzo 1951, la discussione dei disegni di

legge n. 1261 e n. 1024 per la ricostituzione di Comuni:

ritenendo ormai prossima l'attuazione dello ordinamento regionale in tutta la Repubblica; considerando che è imminente l'esame da parte del Parlamento, della nuova legge sulla finanza locale;

considerando inoltre che deve provvedersi nei prossimi mesi alle elezioni comunali; delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1017 per la ricostituzione del comune di Pescate e di rinviare l'esame di ogni altro disegno di legge concernente cambiamenti nelle circoscrizioni comunali».

8. Il sottoscritto non può neanche esimersi dal far presente che, in questi ultimi tempi, varie frazioni sono state staccate da un Comune ed aggregate ad un altro con la procedura di cui nell'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Van ricordati a questo riguardo, fra gli altri, i decreti presidenziali:

25 marzo 1950, 620, che staccò Badulerio da Trontana e l'aggregò a Domodossola;

5 aprile 1950, n. 621, che staccò Corciago e Tapigliano da Pisano e le aggregò a Nebbiuno;

8 settembre 1950, n. 1130 che staccò Gherba da Cisterna e l'aggregò a Ferrere;

27 ottobre 1950, n. 1098, che staccò Carrufo da Ofena e l'aggregò a Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

9 dicembre 1950, n. 1218, che staccò alcune frazioni da Marciana e le aggregò a Portoferraio;

4 gennaio 1951, n. 475 che staccò Castione da Nevano e l'aggregò a Traversetole;

5 marzo 1951 n. 401 che staccò Goriano Valli da Molina Aterno e l'aggregò a Tione degli Abruzzi.

9. È appena il caso di aggiungere che — qualora Montenero venisse staccata da Cini-giano ed aggregata a Ca tel del Piano con la procedura di cui nell'articolo 34 della legge comunale e provinciale (come ben sarebbe possibile) mentre è sospeso, come detto nel paragr. 7, l'esame della proposta Merloni da parte del Senato, sarebbe tolta ogni materia alla proposta stessa, sicchè il Senato ovviamente sarebbe dispensato anche in avvenire, dall'approfondire l'esame di tale proposta e delle questioni che essa solleva.

BISORI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Montenero, attualmente incorporata nel comune di Cinigiano, è aggregata al comune di Castel del Piano (Grosseto).

Art. 2.

Il Prefetto di Grosseto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alle conseguenti delimitazioni territoriali e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due Comuni..